

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XII
N. 38

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1996

Risoluzione

sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo
relativa alla politica comunitaria in materia di acque
[COM(96)0059 – C4-0144/96]

Annunziata il 21 novembre 1996

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento [COM(96)0059 – C4-0144/96],

vista la dichiarazione dei Capi di Stato o di governo in occasione del Vertice di Parigi del 19 e 20 ottobre 1972,

vista la Dichiarazione di Dublino sull'acqua e sullo sviluppo sostenibile (The Dublin Statement on Water and Sustainable Development, ICWE) del 1992 (1),

visto il capitolo 18 dell'Agenda 21 della Dichiarazione di Rio del giugno 1992,

visti i considerando della direttiva 76/464/CEE del 4 maggio 1976 (2), modificata dalla direttiva 91/692/CEE del 28 dicembre 1991 (3),

viste le conclusioni dell'audizione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori svoltasi a Bruxelles il 20 giugno 1995,

(1) « Europe's Environment », pag. 556.

(2) G.U. L 129 del 18 maggio 1976, pag. 23.

(3) G.U. L 377 del 31 dicembre 1991, pag. 48.

viste le conclusioni dei Consigli dei ministri dell'Ambiente svoltisi il 23 giugno 1995 a Lussemburgo e il 18 dicembre 1995 a Bruxelles,

viste la Convenzione di Barcellona, le conclusioni delle Conferenze sulla protezione del Mare del Nord, la Convenzione di Berna, la Convenzione riguardante la diversità biologica e le Convenzioni PARCOM, di Helsinki, dell'UNECE, del Reno, dell'Elba, dell'Oder, del Danubio e MARPOL,

vista la Dichiarazione del Consiglio delle Comunità europee del 22 novembre 1973 sul Primo programma d'azione della CE in materia ambientale (4),

visti il Quinto programma d'azione in materia di tutela ambientale [COM-(92)0023] e la relativa risoluzione del Consiglio (5),

vista la Convenzione sulle zone umide di interesse internazionale (RAMSAR), sottoscritta da tutti gli Stati membri dell'Unione europea,

vista l'importanza dell'acqua ai fini della salvaguardia di particolari zone protette e della rete Natura 2000 nel quadro delle direttive comunitarie sulla conservazione degli habitat naturali e sulla protezione degli uccelli selvatici,

vista la relazione sui fiumi e laghi europei, monografia 1 dell'Agenzia europea per l'ambiente,

viste le relazioni dell'Agenzia europea dell'ambiente su « Ambiente in Europa », « La valutazione di Dobris » e « Stato dell'ambiente in Europa », del 1995,

visti i « Water Pollution Research Reports » (ricerche sull'inquinamento idrico) della DG XII per gli anni 1988-1993,

visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pub-

blica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A4-0290/96),

A. considerando che, a causa della lenta capacità di rigenerazione delle acque oltre che dei danni transfrontalieri, uno sviluppo sostenibile postula una preventiva tutela delle acque a livello europeo,

B. considerando che, ai sensi del principio di sussidiarietà (articolo 3B, paragrafo 2, del trattato CE), occorre definire, in materia di politica idrica, quegli obiettivi e provvedimenti che si possono raggiungere meglio a livello comunitario che a livello degli Stati membri,

C. considerando che le pertinenti direttive e le attuali proposte di direttiva costituiscono un'opera frammentaria composta da varie normative parziali talvolta incoerenti o addirittura contraddittorie,

D. considerando che, nell'ambito della revisione della legislazione in materia di acque, occorre concretare sia i principi di Rio relativi a uno sviluppo sostenibile sia i principi, sanciti dal trattato CE, della precauzione e della prevenzione, compreso il principio « chi inquina paga » e della provenienza,

E. considerando che i principi, sanciti dal trattato, della precauzione, della prevenzione e della lotta contro gli inconvenienti ambientali possono essere attuati tramite una combinazione di standard per le emissioni e di obiettivi di qualità,

F. considerando che gli standard per le emissioni quale requisito tecnologico per le fonti di inquinamento corrispondono al principio, sancito dal trattato, « chi inquina paga »,

G. considerando che l'adozione di standard per le emissioni e obiettivi di qualità a livello comunitario renderà possibile un alto grado di protezione ambientale,

H. considerando che è di gran lunga più agevole attuare e recepire severi quanto uniformi standard per le emissioni

(4) G.U. C 112 del 20 dicembre 1973, pag. 1.

(5) G.U. C 138 del 17 maggio 1983, pag. 1.

che perseguire obiettivi di qualità per le acque e per le immissioni e che pertanto detti standard vanno considerati come strumento prioritario sotto il profilo sia ambientale sia concorrenziale,

I. considerando che la fissazione di obiettivi di qualità per le acque e per le immissioni va considerata come uno strumento aggiuntivo per la definizione degli standard per le emissioni quando si tratta di proteggere in particolar modo talune acque a causa delle elevate sollecitazioni cui sono sottoposte ovvero della loro specifica situazione ecologica,

J. considerando che alla luce delle esperienze maturate nel passato con la direttiva sulla protezione delle acque 76/464/CEE occorre evitare nelle future normative di contrapporre tra loro l'uso di standard per le emissioni e di obiettivi di qualità, poiché l'impostazione « parallela » di detta direttiva ha comportato un indebolimento della disciplina sulle emissioni,

K. considerando che gli indirizzi della politica europea in materia di acque nonché le misure e gli obiettivi prioritari vanno definiti a livello comunitario, fermo restando che, nell'ambito del loro recepimento e attuazione, si può tener conto delle disparità regionali e locali,

L. considerando che le sorgenti d'acqua, in particolare le zone umide, rivestono un'importanza fondamentale ai fini della conservazione della fauna selvatica e del relativo habitat,

M. considerando che l'obiettivo prioritario di una strategia globale organica deve essere non solo di rimuovere le dispersioni, discordanze e contraddizioni delle pertinenti direttive e proposte di direttiva bensì anche di rendere compatibili con detta strategia tutte le altre direttive rilevanti ai fini della protezione delle acque,

N. considerando che la Comunità non ha ancora adempiuto agli obblighi internazionali contratti nell'ambito della Conven-

zione internazionale sulla protezione delle acque recependola nel diritto comunitario,

O. considerando che la futura politica in materia di protezione delle acque dovrà debitamente tener conto dei problemi legati alla siccità e alle inondazioni in cui, già oggi, si dibattono taluni Stati membri,

P. considerando che la comunicazione della Commissione manca in maniera flagrante il suo obiettivo prioritario di presentare una strategia globale organica, limitandosi a ripetere principi di politica ambientale da tempo noti senza illustrare gli obiettivi e i provvedimenti necessari al loro recepimento,

Q. considerando che la comunicazione, oltre a non affrontare in modo convincente il problema della dispersione e in parte contraddittorietà della pertinente normativa in materia di acque, si guarda bene dal collocarla nel più ampio contesto della relativa legislazione ambientale,

R. considerando che non esistono prove che giustifichino un approccio diverso in cui la fissazione di obiettivi di qualità e di piani d'azione nazionali sostituisca gli standard per le emissioni,

S. considerando che la Comunicazione non poggia su un'analisi fondata dei problemi lamentati nel passato in sede di recepimento e attuazione dell'apposita normativa in materia di acque,

T. considerando che la Comunicazione non fa alcun riferimento contenutistico al Quinto Programma d'azione e al suo proseguimento,

U. considerando che la proposta di direttiva sulla qualità ecologica delle acque (6) si limita praticamente a imporre agli Stati membri obblighi in materia di programmi e di relazioni, senza fornire, quale base a detto elenco di obblighi, alcun

(6) G.U. C 222 del 10 agosto 1994, pag. 6.

criterio uniforme di valutazione per una buona qualità delle acque,

1. rileva che, in ossequio al principio di sussidiarietà (articolo 3B, secondo comma, del trattato CE), gli obiettivi e provvedimenti prioritari della politica comune in materia di acque possono essere meglio raggiunti a livello comunitario che a livello degli Stati membri;

2. constata che gli sforzi per ottenere una buona qualità ecologica delle acque debbono rappresentare il più importante obiettivo della politica delle acque, considerato che si tratta della base di tutte le altre funzioni dell'acqua;

3. sollecita, quale presupposto per il recepimento dei principi di Rio e di quelli sanciti dal trattato CE della precauzione e della prevenzione oltre che del principio « chi inquina paga » e della provenienza, nell'ambito della revisione della legislazione in materia di acque, l'introduzione di un obbligo di minimizzazione e di purezza e una protezione delle acque su scala globale;

4. sollecita la concentrazione, la semplificazione e l'uniformazione della legislazione sulle risorse idriche in base a un'impostazione globale comprensiva di un'univoca e sistematica disciplina del rapporto intercorrente fra le riduzioni delle emissioni e gli obiettivi di qualità in materia di acque o immissioni;

5. sottolinea che è estremamente importante giungere a una politica delle acque che sia facilmente attuabile sul piano pratico, dal momento che in passato la pessima applicazione delle direttive sull'acqua rappresentava uno dei problemi principali;

6. sottolinea con forza che la semplificazione e l'uniformazione della legislazione sulle risorse idriche non deve comportare né una riduzione degli standard e della protezione già raggiunta in materia di acque né distorsioni di concorrenza;

7. sollecita, quale vincolante requisito minimo, la fissazione di severi quanto uniformi standard per le emissioni;

8. sollecita, in sede di impostazione congiunta, la definizione e fissazione degli obiettivi di qualità in materia di acque e di immissioni, quale strumento aggiuntivo e integrativo delle riduzioni delle emissioni, atto sia a impedire l'eccessiva emissione di sostanze inquinanti sia a verificare il successo dei provvedimenti in materia di protezione delle acque;

9. sollecita la creazione di obiettivi ambientali quantitativi per l'acqua e la fissazione di limiti alle quantità di acqua che possono essere estratte da fonti specifiche, al fine di mantenerne il valore ecologico;

10. pone in risalto la necessità di definire, a livello comunitario, in ossequio al principio di sussidiarietà e con riguardo alle disparità naturali, gli obiettivi e provvedimenti prioritari, essendo inteso che spetta agli Stati membri definire le modalità del loro recepimento e adattamento alle specifiche situazioni,

11. sollecita la predisposizione di una strategia globale organica finalizzata prioritariamente alla rimozione delle dispersioni di contenuto, discordanze e contraddizioni delle pertinenti direttive e proposte di direttiva oltre che al coordinamento con tutte le altre direttive rilevanti ai fini della protezione delle acque;

12. chiede che la Commissione tenga conto dell'importanza di una protezione durevole delle acque anche negli altri ambiti della sua politica, in particolare in modo da contribuire a sventare qualsiasi minaccia contro le acque;

13. chiede che gli ecosistemi vengano protetti nella loro complessiva molteplicità e che ciò rientri nel quadro della strategia globale;

14. chiede che la politica agricola comune contribuisca attivamente a evitare sovraccarico sotto forma di nitrati e pesti-

cidi ai danni delle acque e formuli in modo sostenibile la questione dei rifornimenti idrici, facendo rientrare tutto ciò nella strategia globale;

15. è dell'avviso che le misure e le azioni tese a scongiurare gli effetti negativi della politica industriale ed energetica (peggioramento della qualità delle acque, riscaldamento e grandi bacini artificiali) debbano rientrare nella strategia globale;

16. è dell'avviso che debbano rientrare nella strategia globale anche le misure e le azioni tese a scongiurare gli effetti negativi della politica dei trasporti (distruzione di ecosistemi importanti attraverso la canalizzazione);

17. constata con soddisfazione che nella comunicazione della Commissione si è optato per un approccio a livello di bacini idrografici, motivo per cui, alla luce del loro carattere transfrontaliero, si impone un'impostazione europea;

18. sollecita affinché gli obbiettivi e le misure di cui alla politica europea in materia di acque vengano integrati negli altri pertinenti ambiti politici dell'Unione, come l'agricoltura, l'industria e i trasporti;

19. sollecita l'adempimento da parte della Comunità dei suoi obblighi vincolanti a livello internazionale, contratti nell'ambito delle convenzioni internazionali in materia di protezione delle acque, tramite un coerente recepimento nel diritto comunitario;

20. insiste affinché il mantenimento della biodiversità diventi un obbiettivo prioritario della politica europea in materia di acque, allo scopo di adempiere gli obblighi internazionali contratti dalla Comunità nel quadro della Convenzione sulla diversità biologica;

21. esorta a tener conto in particolar modo, in sede di predisposizione di una strategia globale, dei problemi di siccità e di inondazioni con cui si trovano già alle prese taluni Stati membri;

22. ritiene che uno degli obiettivi principali della politica europea in materia di acque deve essere la protezione e il ripristino delle zone umide in considerazione del ruolo essenziale che esse svolgono nella rigenerazione delle acque sotterranee, nell'immagazzinamento delle acque e nella riduzione dei livelli d'inquinamento ambientale;

23. rileva che la comunicazione della Commissione non contiene una strategia globale organica;

24. sollecita la definizione da parte del Consiglio e del Parlamento di una strategia globale, nell'ambito di una direttiva quadro, comprensiva degli obiettivi e provvedimenti prioritari della politica europea sulle risorse idriche sulla base del rapporto sistematico fra standard di emissioni e obiettivi di qualità;

25. rileva che la summenzionata proposta di direttiva sulla qualità ecologica delle acque non rappresenta, a causa della sua impostazione circoscritta e unilaterale, un'adeguata base in vista dell'elaborazione di una direttiva quadro in materia di protezione delle acque;

26. sollecita una ristrutturazione e semplificazione delle svariate direttive vigenti in materia di acque nell'ambito di un'apposita direttiva quadro che conglobi le norme comunitarie in materia di definizioni, elenchi di attività industriali, elenchi di sostanze, obblighi di presentare relazioni, procedure di controllo e misurazione e che disciplini la sinergia fra i vari strumenti e il loro concorso; chiede che la Commissione sottoponga a verifiche gli effetti della direttiva quadro sulle acque per quanto concerne il livello di protezione ambientale e la situazione sul piano della concorrenza;

27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

NICOLE PERY
Vicepresidente